

Ai Direttori Generali

e, per conoscenza:

Ai Consigli di Amministrazione

Ai Collegi Sindacali

di:

ACI Informatica SpA

ACI Progei SpA

ACI Global SpA (anche per ACI Infomobility SpA)

ACI Sport SpA

Sias SpA

Ventura SpA

ACI Vallelunga SpA

ACI Global Servizi SpA

LORO SEDI

OGGETTO: Direttiva in data 7 maggio 2025 sulla *governance* delle Società controllate da ACI - Chiarimenti e precisazioni.

A seguito delle interlocuzioni occorse tra la Direzione Centrale per il Governo Societario ed il Controllo di Gestione di questo Ente e Codeste Società sugli aspetti applicativi della direttiva in oggetto, si forniscono alcune indicazioni a chiarimento e precisazioni della stessa.

Gestione del personale

Si chiarisce che la preventiva rappresentazione all'ACI del piano di assunzioni di personale che le Società intendono effettuare, dovrà essere comunicata al *Servizio per la Governance delle Società controllate ACI* entro il 31 maggio di ogni anno; l'Ente darà riscontro entro il successivo 31 luglio.

Per quanto riguarda la pianificazione relativa al 2026, la comunicazione dovrà essere inviata al citato Servizio entro il 10 agosto 2025 e l'Ente darà comunicazione del proprio orientamento entro il 15 settembre.

Qualora, in via del tutto eccezionale e non prevedibile, le Società dovessero avere in corso d'anno l'esigenza di avviare procedure di assunzione non preventivamente programmate né comunicate secondo le modalità e la tempistica sopra richiamate, le stesse dovranno effettuare una separata



Automobile Club d'Italia

comunicazione all'insorgere dell'esigenza. ACI farà conoscere il proprio orientamento entro i trenta giorni successivi; qualora l'orientamento dell'Ente non pervenga entro detto termine, le Società potranno, comunque, procedere alle assunzioni.

Parimenti, eventuali piani incentivati per esodi del personale dipendente dovranno essere trasmessi al *Servizio per la Governance delle Società controllate ACI* entro il 31 maggio di ciascun anno a valere per l'anno successivo al fine di acquisire l'orientamento dell'Ente. In tali piani le Società dovranno riportare le motivazioni sottostanti, la policy aziendale di incentivazione prevista in relazione all'anzianità, all'inquadramento retributivo e al ruolo del dipendente, gli effetti economici derivanti e le stime di recuperabilità nel tempo degli eventuali incentivi da erogare. ACI farà conoscere il proprio orientamento con le medesime modalità e tempistiche sopra richiamate per la pianificazione delle assunzioni.

Per l'eventuale pianificazione di esodi incentivati per il 2026 saranno osservati i medesimi termini in precedenza indicati per i piani di assunzioni relativi al medesimo periodo.

Auto aziendali ad uso promiscuo

L'uso promiscuo delle auto aziendali potrà essere concesso al solo personale dipendente stabilmente adibito ad intrattenere rapporti con la rete operativa e/o commerciale.

Il canone di noleggio di tali auto non dovrà comunque eccedere un costo medio mensile di € 800,00, esclusa IVA, calcolato tenendo anche conto dell'eventuale *maxi*-canone iniziale. L'acquisto, in luogo del noleggio, sarà comunque possibile per i medesimi tipi e livelli delle autovetture acquisite in noleggio.

È esclusa la possibilità di assegnare auto ad uso promiscuo a componenti dei Consigli di Amministrazione, a personale non dipendente, nonché a personale adibito a funzioni diverse da quelle indicate al primo periodo.

Eventuali esigenze di mobilità dei dipendenti non ammessi all'utilizzo di auto ad uso promiscuo potranno essere gestite attraverso sistemi di servizio pubblico, tra i quali taxi, voli di linea e treni, nonché noleggio a breve termine o utilizzo di auto aziendali non assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo.

In via transitoria, coloro che risultano attualmente assegnatari di auto ad uso promiscuo che non rientrano nelle sopra indicate casistiche ammesse dalla direttiva, potranno utilizzare le auto fino alla scadenza dei contratti di noleggio in atto, che non potranno essere rinnovati.

Incarichi in Organi di amministrazione e controllo delle Società, dirigenziali, direttivi e incarichi di consulenza

Codeste Società avranno cura di effettuare, entro il 30 settembre p.v., una ricognizione sulla posizione soggettiva dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché dei titolari di incarichi dirigenziali, direttivi, di studio e consulenza, al fine di accertarne l'eventuale stato di collocamento in quiescenza; avranno, altresì, cura di dare conforme e tempestiva informativa a questo Ente per le comunicazioni che quest'ultimo è tenuto ad effettuare alla Corte dei Conti.

In merito alla conformazione degli incarichi non conferibili a lavoratori in quiescenza, se non a titolo gratuito e, con riferimento agli incarichi dirigenziali e direttivi, per la durata massima di due anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si precisa:

- cariche in organi di governo delle amministrazioni e delle società da esse controllate (esclusi i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti aventi natura associativa): vi rientrano le cariche di presidente, amministratore o componente del Consiglio di Amministrazione;
- incarichi dirigenziali o direttivi: implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane; vi rientrano anche gli incarichi in strutture tecniche, che comportano le suddette funzioni; sono compresi anche quelli previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni analoghe;
- incarichi di studio e di consulenza: presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229, e seguenti, del codice civile; vi rientrano, a titolo esemplificativo: •studio e soluzione di quesiti inerenti all'attività dell'amministrazione committente; •prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; •consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; •studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Per le società controllate, il divieto opera, oltre che nei confronti dei componenti degli organi amministrativi, anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Poiché la disciplina di riferimento pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica, gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società da esse controllati.

La tassatività delle fattispecie vietate fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano *a contrario*, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito che, al fine di stabilire se un certo incarico ricada o meno nel divieto, occorre guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato.

Deve trattarsi di incarichi che hanno oggetto diverso dall'attività di studio o di consulenza e che non comportano esercizio di funzioni dirigenziali o direttive.

In tal senso, sono stati ritenuti conferibili, anche a titolo oneroso, gli incarichi «per attività di formazione, affiancamento e assistenza ai neoassunti», purché tali incarichi siano temporanei, non comportino funzioni direttive o gestionali e siano finalizzati esclusivamente al trasferimento di competenze a tale personale.

Sono stati, altresì, ritenuti conferibili, anche a titolo oneroso, gli incarichi di «mera assistenza».

Tali incarichi sono caratterizzati, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e non devono rientrare nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229, e seguenti, del codice civile (il divieto, infatti, riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi

di contratto d'opera, di cui all'articolo 2222, e seguenti, del codice civile); non devono, inoltre, configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quella di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Occorre, quindi, che Codeste Società verifichino se gli incarichi conferiti, compresi quelli definiti di mera assistenza, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa della norma, ma anche se, in concreto, comportino o meno lo svolgimento di funzioni riconducibili a quelle normativamente vietate.

Si ricorda infine che, secondo quanto disposto dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, il divieto di conferimento di incarichi o cariche non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data del 14 luglio 2024, che proseguono la loro attività professionale. Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che, a decorrere dal 14 luglio 2024, sia legittima la corresponsione del compenso a soggetti in quiescenza iscritti a ordini professionali che continuino a svolgere l'attività, per incarichi conferiti anteriormente e ancora in corso.

Qualora Codeste Società accertino la presenza in servizio di soggetti per i quali opera il divieto di conferimento degli incarichi, sono tenute a revocare tali incarichi e a procedere al recupero dei compensi e/o emolumenti indebitamente attribuiti.

Quelle che hanno Società controllate avranno cura di trasmettere ad esse i chiarimenti e le precisazioni, qui forniti, in merito alla direttiva in data 7 maggio (allegata in copia per i Consigli di Amministrazione e i Collegi Sindacali) e di verificarne la puntuale applicazione.

Si inviano i migliori saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gen. C.A. cong. Tullio DEL SETTE

